

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 463)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1984, n. 5,
concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti
ed organismi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, con il decreto-legge del quale si chiede la conversione, si è trovato nella inderogabile necessità ed urgenza di provvedere, ai fini del riequilibrio dei conti della finanza pubblica, all'istituzione del sistema della tesoreria unica per enti ed organismi pubblici espressamente elencati nella apposita tabella A annessa al decreto-legge in questione.

In particolare l'articolo 1 di detto decreto fissa i presupposti fondamentali della istituenda procedura, che possono così sintetizzarsi:

a) tenuta delle disponibilità liquide degli enti in apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato;

b) esecuzione delle operazioni da parte di aziende di credito tesorieri quali « banche agenti »;

c) modifica eventuale delle convenzioni di tesoreria o di cassa fra gli enti e i tesorieri;

d) regolamentazione, da eseguirsi con decreti del Ministro del tesoro, dei rapporti finanziari fra le « banche agenti » e la tesoreria provinciale dello Stato, nonché del graduale assorbimento delle disponibilità liquide degli enti, esistenti presso il sistema bancario alla data di entrata in vigore della legge;

e) regolazione, sempre con decreti del Ministro del tesoro, delle altre modalità di applicazione della normativa, sia di carattere tecnico che contabile.

L'apposita tabella A elenca gli enti e gli organismi pubblici che dovranno attenersi alle disposizioni di cui al citato articolo 1.

L'individuazione dei destinatari della norma è stata operata tenendo essenzialmente conto dell'ammontare delle disponibilità liquide degli enti ed organismi pubblici in parola, avuto riguardo alle finalità del provvedimento inteso a conseguire consistenti risparmi nella gestione di tesoreria ed a modificare conseguentemente i modi di copertura del fabbisogno dello Stato, secondo gli indirizzi della legge finanziaria.

Con l'articolo 2 del decreto-legge si è inteso, invece, richiamare la normativa di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, per gli enti maggiormente legati alla finanza statale (tabella B) e, nel caso delle Regioni, anche per i riflessi connessi alla normativa contenuta nell'articolo 35 della legge n. 119 del 1981 sopra richiamata, concernente la spesa sanitaria.

Si è previsto, infine, che eventuali variazioni negli elenchi degli enti di cui alle tabelle A e B potranno essere disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1984, n. 5, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

Decreto-legge 25 gennaio 1984, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1984.

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio in parola e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa al presente decreto, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle stesse contabilità speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto per l'espletamento dei relativi servizi.

3. Agli enti ed agli organismi di cui al primo comma non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

4. Con decreti del Ministro del tesoro sono disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesoriери o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nell'allegata tabella B.

2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA A

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 8.000 abitanti.

Aziende municipalizzate e consortili.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Federazioni sportive nazionali.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituti tecnici e professionali statali.

Istituto superiore di sanità.

TABELLA B

Regioni a statuto ordinario e speciale.
INPS.
ENPAS.
INAIL.
Istituto postelegrafonici.
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Cassa conguaglio per il settore telefonico.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Cassa conguaglio zucchero.
Ente nazionale risi.
Cassa per il Mezzogiorno.
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.
Mediocredito centrale.
Accademia nazionale dei Lincei.
Aereo club d'Italia.
Centro sperimentale di cinematografia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Università, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie.
Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano ».
Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « L. Vinci ».
Ente teatrale italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.
Istituto nazionale del dramma antico - INDA.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, atrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.
Fondo bombole di metano - Roma.
Istituto dell'Enciclopedia italiana.
Società italiana degli autori ed editori - SIAE.
SVIMEZ.
Società degli *Steeple-chases* d'Italia.
Ente autonomo Esposizione quadriennale d'arte di Roma.
Lega navale italiana.
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Enti provinciali per il turismo.

Automobile Club d'Italia.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.
Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto « Giamina Gaslini » - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.
Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale Maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine « UNIRE ».
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).
Ente mostra d'Oltremare.
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Istituto per gli studi di politica internazionale.
Commissariato anticoccidico di Catania.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio Idrovia Padova-Venezia.

Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed
Agroglia De Manussi » - Trieste.

Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.

Accademie ed istituti nazionali di cultura.

Istituto italiano per il medio e l'estremo Oriente.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto italo-africano.

Istituto per l'Oriente.

Istituto centrale del restauro.